

STATUTO

Costituzione – Sede – Durata - Scopi

Art. 1

È costituita l'Associazione denominata "FAI Antiracket Vieste Ente del Terzo Settore". L'associazione assume nella propria denominazione l'acronimo di ETS (Ente del Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione ha sede a Vieste provincia di Foggia attualmente in Via Cavour n. 9

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nei settori della tutela dei diritti civili, ai sensi delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs 117/2017.

In particolare, l'associazione si propone i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura della legalità nella comunità di competenza, avvalendosi della collaborazione delle varie agenzie educative e delle associazioni culturali presenti sul territorio ed organizzando seminari di studio, convegni, conferenze, tavole rotonde;
- b) assumere ogni utile e legittima iniziativa per la tutela dei diritti della imprenditoria locale e, in particolare, delle categorie del Commercio, dell'Industria, dell'Agricoltura, del Turismo, dell'Artigianato e comunque di ogni altra categoria produttiva e professionale, contro il racket delle estorsioni, dell'usura e di ogni altra forma di crimine;
- c) promuovere conferenze cittadine sulla legalità economica, coinvolgendo le istituzioni, le associazioni delle già menzionate categorie produttive, le OO.SS. ed ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alla lotta all'illegalità;
- d) costituirsi parte civile nei procedimenti penali per i reati di organizzazione criminale di stampo mafioso (416 bis c.p.), di estorsione (Art. 629 c.p.), di usura (art. 644 c.p.) e di ogni altro tipo di reato idoneo ad impedire o ad ostacolare l'iniziativa economica o il lavoro degli operatori economici;
- e) promuovere iniziative finalizzate all'assistenza dei Soci;
- f) promuovere la costituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei su indicati reati.
- g) promuove intese ed accordi di collaborazione con enti universitari, parti sociali ed enti locali al fine di studiare il fenomeno dell'usura, dell'estorsione e di ogni fenomeno criminale a livello locale, attraverso anche la progettazione di percorsi formativi attingendo a risorse messe a disposizione dallo Stato, Regione ed altri enti; collaborare anche con enti che promuovono la formazione e l'aggiornamento del personale degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità; promuovere qualsiasi forma di collaborazione con province e comuni per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, secondarie e strumentali in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

SOCI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, agricola, turistica o comunque di ogni altra categoria produttiva e professionale o ausiliaria del commercio o di interesse turistico, artigianale od imprenditoriale, nel territorio di Vieste, che ne facciano domanda su regolare modulo accettando il presente Statuto.

L'ammissione è vincolata al parere favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea con votazione palese



Art. 6

La domanda di ammissione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statuari per un anno e l'impegno si intende tacitamente rinnovato se non disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata o pec.

Art. 7

La qualità di Socio si perde:

- a) con la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per dimissioni;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per incompatibilità;
- e) per disinteresse alla vita associativa;
- f) per morosità;

Il socio cessato in nessun caso avrà diritto al rimborso delle quote pagate e la perdita di tale qualifica comporta anche la rinuncia ad ogni altro diritto sul patrimonio sociale.

Il presidente in carica verifica ogni due anni, a decorrere dalla data di iscrizione o, comunque dalla ultima verifica, la sussistenza dei requisiti da parte dei soci per il mantenimento della iscrizione all'Elenco Prefettizio di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 44/99 e all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/96

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola con i versamenti della quota sociale annuale. I soci possono esercitare i loro diritti sin dal momento della loro ammissione.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- 1. L'Assemblea dei Soci;
 - 2. Il Consiglio Direttivo;
 - 3. L'Organo di Controllo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta ad ogni effetto di legge e statutario l'associazione e ne ha la firma.
 - Nei casi di sua assenza o di impedimento lo sostituisce il primo vice-presidente.
 - Gli stessi rappresentano in giudizio l'Associazione.

Art. 10

L'Assemblea generale è costituita dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto di intervenire in assemblea e ha diritto ad un voto. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati e si svolge e delibera utilizzando il metodo democratico.

- L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
- L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, o quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 40 per cento degli associati o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dall'organo di Controllo se istituito.
- L'Assemblea inoltre:
 - a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;



- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza»
 - j) ratifica il sistema fissato per la determinazione e la modalità della riscossione dei contributi associativi.
- La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono indicati dall'organo che delibera la convocazione o ne fa domanda.
 - L'avviso di convocazione è spedito almeno sei giorni prima dell'adunanza agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati; ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente. Tale termine (dei 6 giorni) è derogabile nel caso in cui il consiglio direttivo ravveda condizioni di urgenza
 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che si fa assistere da un segretario. Nel caso in cui l'assemblea debba procedere alla nomina del Direttivo e/o di altri organi dell'Associazione, l'Assemblea nomina due Scrutatori.
 - Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che deve contenere per riassunto gli interventi dei Soci e dei partecipanti; il presidente dell'assemblea sottoscrive il verbale, insieme al segretario dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.
 - L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
 - b) in seconda convocazione, da tenere almeno 24 dopo la prima, con la presenza di almeno il 10% degli associati.
 - Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.
 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
 - Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 - Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
 - Non è ammesso il voto per corrispondenza.
 - Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea salvo che un decimo dei presenti ne richieda un metodo diverso;

Art. 11

Il consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni; in ogni caso il numero dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere in numero dispari.

- Non può ricoprire la carica di consigliere chi ricopre cariche politiche anche a livello locale.
- Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Analogamente non può ricoprire la carica di consigliere chi ricopre cariche politiche anche a livello locale.
- Il Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
- I consiglieri sono rieleggibili.
- La carica di consigliere è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese anticipate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del CTS.

Entrate - Direzione provinciale di Vieste

Art. 12

Il Consiglio Direttivo elegge:

- a) il Presidente;
- b) tanti Vice-Presidenti quanti l'Assemblea ritiene di eleggerne per le necessità dell'Associazione;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

- Tutte queste persone durano in carica tre anni.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

- La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno due giorni prima.
- Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo:

- gestisce l'Associazione e delibera secondo gli indirizzi dettati dall'assemblea dell'Associazione;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- approva la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- delibera in ordine all'esclusione degli Associati;
- delibera in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;
- entro il 31 dicembre di ogni anno predisporre il bilancio preventivo, le modalità e la quantità dei contributi associativi dell'anno seguente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera inappellabilmente sui ricorsi;
- convoca, tutte le volte che lo ritiene necessario, le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.

Art. 15

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S. l'assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

- In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
- Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali.
- Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
- Non possono essere nominati alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il



- coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
 - e) coloro che ricoprono cariche elettive anche a livello locale.
- L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
 - I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
 - L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
 - g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 - I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
 - L'assemblea all'atto della nomina determina il compenso relativo ai componenti dell'organo di controllo.

Art. 15-bis

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

- Il Revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea nei limiti della previsione dell'art. 31 del D lgs 117/2017.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRATIVO, BILANCIO

Art. 16

Il patrimonio sociale sarà formato:

- a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo siano erogate.

Art. 17

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- a) i contributi associativi;
- b) donazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei Soci;
- c) rendite provenienti da attività reali;
- d) proventi vari e lasciti.

Art. 18

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo, predisposto nelle forme previste dalla legge, relativo all'anno precedente ed entro la stessa data approverà il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.4.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a documentare la gestione dell'associazione mediante l'adozione di apposite scritture contabili secondo quanto prescritto dall'art. 13 del d.lgs 117/2017.

Art. 19

Tutte le cariche sociali, compresa quella del revisore legale dei conti, sono a titolo gratuito e durano tre anni, salvo dimissioni o decadenza per assenza di tre sedute consecutive non giustificate dall'organo al quale appartiene.

- In caso di vacanza del posto del presidente, ne assume la funzione il vice-presidente, se sono presenti più vice-presidenti, assume la presidenza il vice-presidente più anziano fino alla successiva riunione del Consiglio Direttivo che dovrà procedere alla nomina del nuovo Presidente.
- In caso di vacanza di un Consigliere o del Segretario, il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo che provvederà alla sua nomina.
- In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio Direttivo di uno dei membri eletti dall'assemblea, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 20

Al fine di dirimere controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto, l'assemblea nomina un collegio Arbitrale che decide inappellabilmente.

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea provvederà di volta in volta alla nomina di tre liquidatori determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c.
- c) Quando lo scopo è stato raggiunto.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore secondo quanto stabilito dall'art. 9 del d.lgs 117/2017.

Art. 22

L'Associazione pur mantenendo la propria autonomia si riconosce anche come entità organizzativa territoriale della Federazione Antiracket Italiana (F.A.I.) alla quale aderisce e della quale condivide le finalità ed adotta lo statuto della stessa per regolamentare quanto non espressamente previsto nel presente atto ivi compresi i rapporti fra entità territoriale e struttura organizzativa centrale". L'Associazione si impegna a considerare l'adesione alla F.A.I. come esclusiva forma di partecipazione ad organismi di rilevanza nazionale e/o regionale che abbiano finalità affini a quelle della detta Federazione ed il cui operato nei fatti diminuisce la rappresentatività della Federazione stessa, specie presso gli organismi istituzionali, ed in definitiva pregiudica l'efficacia della sua azione. L'associazione riconosce espressamente il diritto della FAI di procedere, nei casi previsti nello statuto della medesima federazione, alla nomina di un commissario.

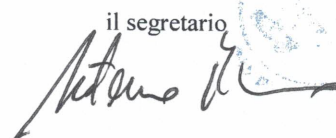
Art. 23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Il presidente



il segretario



22 DIC. 2023

REGISTRATO A MANFREDONIA IL

AL N. 854 SERIE 3

ESATTEE ATTO ESENTE



L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele GAMMAROTA)

